

**Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Taranto**



**Fondazione dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Taranto**

***LA RIFORMA DELLO SPORT***  
***Il nuovo lavoro sportivo e non solo..***  
*a cura di Enrico Savio*

*Agg. 23-6-2023*

*Schema D.Lgs. «correttivo» 31.5.2023 trasmesso alle Camere 1.6.2023*

*DL 22.6.2023 n. 75 (G.U. 22.6.2023 n. 144)*

*DL 29.12.2022 n. 198 «milleproroghe» (G.U. 29.12.2022 n. 303)*

*D.Lgs. 5.10.2022 n. 163 (G.U. 2.11.2022 n. 256)*

*DL 25.5.2021 n. 73 "Sostegni-bis« (G.U. 25.5.2021 n. 123)*

# ENTI SPORTIVI & LAVORO

L. 8.8.2019 n. 86

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di **ordinamento sportivo**, di **professioni sportive** nonché di **semplificazione**.



Decreti  
di riforma

1. **D.Lgs. 28.2.2021 n. 36** (G.U. 18.3.2021 n. 67)

Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di **enti sportivi professionistici e dilettantistici**, nonché di **lavoro sportivo**

Aggiornato

**D.Lgs. 5.10.2022 n. 163**  
(G.U. 2.11.2022 n. 256)

Posticipato

**D.L. 29.12.2022 n. 198**  
(G.U. 29.12.2022 n. 303)

Aggiornato

**DL 22.6.2023 n. 75**  
(G.U. 22.6.2023 n. 144)

Aggiornato ??

**D.Lgs. (schema) 31.5.2023**  
trasmesso Camere 1.6.2023

1. Intesa Conferenza Stato-Regioni
2. Parere commissioni parlamentari

## Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 49

XIX Legislatura

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi del 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40

**Titolo breve:** *Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi del 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40*

### Testi disponibili dall'Archivio Legislativo

[Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare N. 49](#)


### Dossier di documentazione

#### Servizio del Bilancio

[Nota di lettura - n. 60](#)  PDF

*Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi del 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40 (Atto del Governo n. 49)*

#### Servizio Studi

[Dossier - n. 102](#)  PDF

*Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi del 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40 - A.G. n. 49*

### Riferimenti normativi documento

L., 8 agosto 2019, n.86, art. 5, comma 3

L., 8 agosto 2019, n.86, art. 6, comma 3

L., 8 agosto 2019, n.86, art. 7, comma 4

L., 8 agosto 2019, n.86, art. 8, comma 4

L., 8 agosto 2019, n.86, art. 9, comma 3

L., 24 febbraio 2023, n.14, art. 1, comma 3

Reg. Senato, art. 139-bis

### Iniziativa

Presentato da: **Ministro per i rapporti con il Parlamento** (Governo **Meloni-I**) , il 1 giugno 2023; annunciato nella seduta n. 76 del 13 giugno 2023

### Assegnazioni

Assegnato alla **5ª Commissione permanente (Bilancio)** in sede consultiva il 2 giugno 2023; annuncio nella seduta n. 76 del 13 giugno 2023; scadenza termine il 17 luglio 2023

Assegnato alle Commissioni riunite **7ª (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)**, **10ª (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)** in sede consultiva il 2 giugno 2023; annuncio nella seduta n. 76 del 13 giugno 2023; scadenza termine il 17 luglio 2023

### Relazioni

Include relazione tecnica.

Include analisi tecnico-normativa (ATN).

Analisi tecnico-normativa (ATN) pervenuta il 1 giugno 2023.



# ENTI SPORTIVI & LAVORO

Titolo I – Disposizioni comuni e principi generali

01-07-2023

## Art. 1 - Oggetto

Il presente decreto, in attuazione della delega di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86 e in conformità dei relativi principi e criteri direttivi, detta norme in materia di **ENTI SPORTIVI PROFESSIONISTICI** e **DILETTANTISTICI**, nonché del rapporto di **LAVORO SPORTIVO**.

D.Lgs. 36/2021



- ENTI SPORTIVI **PROFESSIONISTICI**
- ENTI SPORTIVI **DILETTANTISTICI**
- RAPPORTO DI **LAVORO SPORTIVO**

# ENTI SPORTIVI & LAVORO

Titolo I – Disposizioni comuni e principi generali

01-07-2023

## Art. 5 – Invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto **NON** devono derivare **nuovi o maggiori oneri** a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti del presente provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



# TESSERATI

01-07-2023

Titolo III – Persone fisiche

Capo I - Atleti

## Art. 15 – Tesseramento

1. Con l'atto di tesseramento l'atleta instaura un **RAPPORTO ASSOCIATIVO (???)** con la propria associazione o società sportiva o, nei casi ammessi, con la Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata.

Il **TESSERAMENTO** è l'atto formale con il quale la persona fisica **diviene soggetto dell'ordinamento sportivo** ed è **autorizzata a svolgere attività sportiva con una associazione o società sportiva** e, nei casi ammessi, **con una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva\***, **anche paralimpici\*\*\***.

2. Il tesserato ha diritto di **partecipare all'attività** e alle **competizioni** organizzate o riconosciute\* dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata, e dall'Ente di Promozione Sportiva, **anche paralimpici,\*\*\*** di appartenenza dell'associazione o dalla società sportiva cui è associato **per i quali è tesserato\*\***, nonché di concorrere, ove in possesso dei requisiti previsti, a **ricoprire le cariche dei relativi organi direttivi** e di **partecipare alle assemblee degli organi consiliari**, secondo le previsioni statutarie e regolamentari.

3. **Gli atleti i soggetti\*\* tesserati**, nell'esercizio della pratica sportiva, sono tenuti ad osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC e dalla federazione nazionale ed internazionale, Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.

\*art. 6, co. 1, lett. a) b), D.Lgs. 5.10.2022 n. 163 (G.U. 2.11.2022 n. 256)

\*\*art. 10, co. 1, lett. b) c), D.Lgs. 5.10.2022 n. 163 (G.U. 2.11.2022 n. 256)

# TESSERATI (minorenni)

01-07-2023

Titolo III – Persone fisiche

Capo I - Atleti

## Art. 16 – Tesseramento degli atleti minorenni

Co. 1

TESSERAMENTO

- Può essere compiuto disgiuntamente da ciascun genitore nel rispetto della responsabilità genitoriale

DISACCORDO

SEPARAZIONE, SCOGLIMENTO, CESSAZIONE EFFETTI,  
ANNULLAMENTO, NULLITA', FIGLI NATI FUORI DA MATRIMONIO

art. 316 c.c.

art. 337-bis e ss c.c.

Co. 2

Anni  $\geq 14$

- **CONSENSO** espresso del **MINORE**

Co. 3

STRANIERI

- **< 18 anni**
- Iscritti  $\geq 1$  anno in scuola italiana  
*Si applica procedura commi 1 e 2*

Co. 4

- **> 18 anni**: tesseramento valido fino al termine procedure per ottenere la cittadinanza

# TECNICI / DIRIGENTI


01-07-2023

Titolo III – Persone fisiche

Capo II – Tecnici dirigenti, direttori di gara

## Art. 17 – Tecnici e dirigenti sportivi

1. Rientrano tra i tecnici gli **ISTRUTTORI**, gli **ALLENATORI**, i **MAESTRI** e i **SELEZIONATORI**.
2. I tecnici e dirigenti sportivi sono tenuti osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC, dalla Federazione internazionale e nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata\* o dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.



\*art. 8, co. 1, D.Lgs. 5.10.2022 n. 163 (G.U. 2.11.2022 n. 256)



# DIRETTORI DI GARA

01-07-2023

Titolo III – Persone fisiche

Capo II – Tecnici dirigenti, direttori di gara

## Art. 18 – Direttori di gara

1. I direttori di gara partecipano allo svolgimento delle **manifestazioni sportive** per assicurarne la **REGOLARITÀ TECNICA**. Provvedono alla **direzione delle gare**, all'**accertamento e valutazione dell'attività** nonché alla **registrazione dei relativi risultati**.

2. Il reclutamento, la formazione e la designazione dei direttori di gara spetta ad articolazioni interne delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, **anche paralimpiche\*\*** dotate di autonomia operativa.

Disposizioni ad hoc

## Art. 25 – Lavoratore sportivo

6-bis\*\*

6-ter\*\*

Titolo V – Disposizioni in materia di lavoro sportivo

Capo I – Lavoro sportivo

\*\*art. 1, co. 8, schema D.Lgs.

# ENTI SPORTIVI & LAVORO

1-7-2023

Titolo V – Disposizioni in materia di lavoro sportivo

Capo I – Lavoro sportivo

## Art. 25 – Lavoratore sportivo (comma 1)

1. E' lavoratore sportivo l'**ATLETA**, l'**ALLENATORE**, l'**ISTRUTTORE**, il **DIRETTORE TECNICO**, il **DIRETTORE SPORTIVO**, il **PREPARATORE ATLETICO** e il **DIRETTORE DI GARA** che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un **CORRISPETTIVO a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo\*\*** al di fuori delle prestazioni amatoriali di cui all'articolo 29.\* ~~È lavoratore sportivo anche **OGNI TESSERATO**, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un **CORRISPETTIVO** le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale\*. È lavoratore sportivo ogni altro tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali\*\*.~~

\*art. 13, co. 1, lett. a), D.Lgs. 5.10.2022 n. 163 (G.U. 2.11.2022 n. 256)

\*\*art. 1, co. 16, schema D.Lgs.

**D.Lgs. 36/2021**

# ENTI SPORTIVI & LAVORO

**1-7-2023**

Titolo V – Disposizioni in materia di lavoro sportivo

Capo I – Lavoro sportivo

## **Art. 25 – Lavoratore sportivo (comma 1)**



*\*art. 13, co. 1, lett. a), D.Lgs. 5.10.2022 n. 163 (G.U. 2.11.2022 n. 256)*

## ENTI SPORTIVI & LAVORO (*ante D.Lgs. 36/2021*)

**ASSOCIAZIONI**  
SPORTIVE  
DILETTANTISTICHE

**SOCIETA'**  
SPORTIVE  
DILETTANTISTICHE



**DISCIPLINA GENERALE SUI RAPPORTI DI LAVORO**

[Ministero del Lavoro – FAQ 01/09/2010](#)

## ENTI SPORTIVI & LAVORO (ante D.Lgs. 36/2021)

### «COLLABORAZIONI SPORTIVE»

Ministero del Lavoro – FAQ 01/09/10

*Per quanto riguarda il profilo tributario, va rilevata l'inclusione fra i redditi diversi ad opera dell'art. 67, comma 1, lett. m) del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917 (TUIR), delle "indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegue finalità sportive dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto", ai quali sono stati equiparati, con le modifiche apportate a tale testo normativo, dal comma 3 del citato art. 90 della L. 89/2006, quelli derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società o di associazioni sportive dilettantistiche.*

Dalla disciplina normativa sopra sommariamente richiamata risulta che **L'ORDINAMENTO NON DETTA UN PARTICOLARE REGIME GIURIDICO PER LE PRESTAZIONI LAVORATIVE RESE NELL'AMBITO DEGLI ENTI IN QUESTIONE**, se non sotto l'aspetto tributario, ove, in considerazione delle finalità ritenute particolarmente degne di tutela di promozione e tutela dello sport, estende alle stesse il regime di agevolazioni previste per le prestazioni rese in favore degli organismi di promozione sociale, subordinando il conseguimento di tali benefici al possesso dei requisiti di cui sopra, attestanti l'effettivo perseguimento di quei fini.

**LA NORMATIVA APPLICABILE NEL CASO DI PRESTAZIONI LAVORATIVE È QUINDI QUELLA DI DIRITTO COMUNE E VA INDIVIDUATA, PERTANTO, NELLE DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IN GENERALE LA MATERIA, SALVO DISPOSIZIONI SPECIALI ESPRESSAMENTE PREVISTE.**

## ENTI SPORTIVI & LAVORO (*ante D.Lgs. 36/2021*)

DILETTANTISMO

nella normativa non esiste alcuna definizione di  
«**SPORTIVO DILETTANTE**»

*occorre identificarlo  
per differenza*

*E' dilettantistico tutto quello che non è professionistico*

*“sport professionistico”*

[L. 91/81](#)

Calcio  
Ciclismo  
Golf  
Pallacanestro  
...

# ENTI SPORTIVI & LAVORO *(ante D.Lgs. 36/2021)*

## «SPORTIVO PROFESSIONISTA»

### Art. 2 - Professionismo sportivo

L. 91/81

Ai fini dell'applicazione della presente legge, sono sportivi professionisti gli **ATLETI**, gli **ALLENATORI**, i **DIRETTORI TECNICO-SPORTIVI** ed i **PREPARATORI ATLETICI**, che esercitano l'**ATTIVITÀ SPORTIVA** a **TITOLO ONEROSO** con **CARATTERE DI CONTINUITÀ** nell'ambito delle **DISCIPLINE REGOLAMENTATE DAL CONI** e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica.

### Art. 3 – Prestazione sportiva dell'atleta

La prestazione a titolo oneroso dell'atleta costituisce oggetto di contratto di **LAVORO SUBORDINATO** regolato dalle norme contenute nella presente legge.

Essa costituisce, tuttavia, oggetto di contratto di **LAVORO AUTONOMO** quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
- b) l'atleta non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione od allenamento;
- c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno

## ENTI SPORTIVI & LAVORO (*ante D.Lgs. 36/2021*)

### «SPORTIVO DILETTANTE»

*Cass. Sez. Lavoro 12.5.2009 n. 10867*


«[...] l'attività posta concretamente in essere dagli associati può essere ricondotta ad un ulteriore (e diverso) rapporto di lavoro subordinato o comunque a prestazioni corrispettive, solo non nel caso in cui l'attività dell'associato esuli dall'oggetto e dalle finalità dell'associazione [...].

**E DEVE RITENERSI ALTRESÌ LA INAPPLICABILITÀ NEI CONFRONTI DELLO STESSO DELLA NORMATIVA LAVORISTICA IN TEMA DI RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO**, stante l'**ESISTENZA** di un **RAPPORTO ASSOCIATIVO** dell'arbitro di calcio, in quanto tesserato con la [*Omissis*] e facente quindi parte dell'[,*Omissis*], di talché **LE PRESTAZIONI SVOLTE ALLO STESSO, A PRESCINDERE DALLA GRAVOSITÀ DEGLI IMPEGNI E DALLA PRESENZA DI UNA REMUNERAZIONE, INTEGRANO ADEMPIMENTO DEL PATTO ASSOCIATIVO PER L'ESERCIZIO IN COMUNE DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA**. A meno che l'attività svolta esuli dal contenuto dell'oggetto sociale nel qual caso può ritenersi, per come detto, l'esistenza (o anche la coesistenza) di un rapporto di lavoro subordinato, in relazione a tale diversa attività, sulla base di un accertamento di fatto demandato al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato [...]».



## ENTI SPORTIVI & LAVORO (ante D.Lgs. 36/2021)

«SPORTIVO DILETTANTE»



## ENTI SPORTIVI & LAVORO (*ante D.Lgs. 36/2021*)

«SPORTIVO DILETTANTE»

### VOLONTARIO

- ..
- SOGGETTI NON RETRIBUITI BENSÌ' INDENNIZZATI ([art. 67, co. 1, lett. m](#)) e [69, TUIR](#)

#### [Art. 67, comma 1 – Redditi diversi](#)

Sono redditi diversi se **NON** costituiscono **redditi di capitale** ovvero se non sono conseguiti **nell'esercizio di arti e professioni** o di **imprese commerciali** o da **società in nome collettivo** e in **accomandita semplice**, né in relazione alla qualità di **lavoratore dipendente**:

*m*) le **INDENNITÀ DI TRASFERTA**, i **RIMBORSI FORFETARI DI SPESA**, i **PREMI** e i **COMPENSI** erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal **CONI**, dalla società **Sport e salute Spa**, dalle **Federazioni sportive nazionali**, dall'**Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine** (UNIRE), dagli **enti di promozione sportiva**, dagli enti **VSS (Verband der Sudtiroler Sportvereine - Federazione delle associazioni sportive della Provincia autonoma di Bolzano)** e **USSA (Unione delle società sportive altoatesine)** operanti prevalentemente nella provincia autonoma di Bolzano e da **qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto**. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche [...].

## ENTI SPORTIVI & LAVORO (*ante D.Lgs. 36/2021*)

«SPORTIVO DILETTANTE»

### VOLONTARIO

- ..
- SOGGETTI NON RETRIBUITI BENSÌ INDENNIZZATI ([art. 67, co. 1, lett. m](#)) e [69, TUIR](#)

#### Art. 69 – Premi, vincite e indennità

1. I premi e le vincite di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 81 [ora 67] costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione.

2. Le **INDENNITÀ**, i **RIMBORSI FORFETTARI**, i **PREMI** e i **COMPENSI** di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 67 **NON** concorrono a formare il **REDDITO** per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a ~~7.500~~ **10.000\*** EURO. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i **RIMBORSI DI SPESE DOCUMENTATE** relative al **VITTO**, all'**ALLOGGIO**, al **VIAGGIO** e al **TRASPORTO** sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

*\*art. 1, comma 367, L. 24/12/2017, n. 205*

## ENTI SPORTIVI & LAVORO (*ante D.Lgs. 36/2021*)

«SPORTIVO DILETTANTE»

### VOLONTARIO

- ..
- SOGGETTI NON RETRIBUITI BENSÌ INDENNIZZATI ([art. 67, co. 1, lett. m](#)) e [69, TUIR](#)

[Art. 35, D.L. 30.12.2008 n. 207](#)

5. Nelle parole «**ESERCIZIO DIRETTO DI ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE**» contenute nell'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono ricomprese la **FORMAZIONE**, la **DIDATTICA**, la **PREPARAZIONE** e l'**ASSISTENZA** all'attività sportiva dilettantistica.

## ENTI SPORTIVI & LAVORO (ante D.Lgs. 36/2021)

«SPORTIVO DILETTANTE»

**VOLONTARIO**

- ..
- SOGGETTI NON RETRIBUITI BENSÌ INDENNIZZATI ([art. 67, co. 1, lett. m\) e 69, TUIR](#))

**VOLONTARIO  
RETRIBUITO ??????**


[Art. 90, comma 23, L. 289/02](#)

**PUBBLICO DIPENDENTE**

I **DIPENDENTI PUBBLICI** possono prestare la propria attività, nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall'orario di lavoro, purché a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Ai medesimi soggetti **possono essere riconosciuti esclusivamente** le **INDENNITÀ** e i **RIMBORSI** di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

# ENTI SPORTIVI & LAVORO (*ante D.Lgs. 36/2021*)

«SPORTIVO DILETTANTE»



## ENTI SPORTIVI & LAVORO (*ante D.Lgs. 36/2021*)

«SPORTIVO DILETTANTE»

CO.CO.CO.  
AMM.VO GESTIONALI  
non professionali

### [Min. Lav. 9.6.2010 - Interpello n. 22](#)

Pertanto, le associazioni e società sportive dilettantistiche che stipulano contratti di collaborazione di cui all'art. 90 della L. n. 289/2002 sono comunque tenute all'obbligo di comunicazione preventiva al competente Centro per l'impiego.

In relazione ai compensi erogati da organismi sportivi dilettantistici nei confronti dei tecnici, si deve ricordare che, in base al D.M. del 15 marzo 2005 “*gli impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi*”, a prescindere dalla natura giuridica – subordinata, parasubordinata o autonoma – del rapporto di lavoro sono ricompresi nell'ambito di applicazione della disciplina dell'obbligo di iscrizione all'ENPALS.

Vale, anche per queste figure, l'applicazione del citato art. 67, comma 1 lett. m), D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.) laddove ne sussistano i presupposti già sopra richiamati.

## ENTI SPORTIVI & LAVORO (*ante D.Lgs. 36/2021*)

«SPORTIVO DILETTANTE»

Art. 90, comma 3, L. 289/02

CO.CO.CO.  
AMM.VO GESTIONALI  
non professionali

«[...] all'articolo 81 [ora 67], comma 1, lettera m), è aggiunto, in fine, il seguente periodo:  
"tale disposizione si applica anche ai **RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA DI CARATTERE AMMINISTRATIVO-GESTIONALE DI NATURA NON PROFESSIONALE** resi in favore di **SOCIETÀ** e **ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE**" [...]



COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

Carattere AMMINISTRATIVO-GESTIONALE

NON PROFESSIONALE

a favore di ASD/SSD



## ENTI SPORTIVI & LAVORO (ante D.Lgs. 36/2021)

«SPORTIVO DILETTANTE»

### CARATTERISTICHE:

[Circ. 22/04/2003 n. 21/E](#)

CO.CO.CO.  
AMM.VO GESTIONALI  
non professionali

- MANCANZA DI SUBORDINAZIONE
- INSERIMENTO NELL'ORGANIZZAZIONE DEL COMMITTENTE
- COORDINAMENTO CON IL COMMITTENTE
- RAPPORTO CONTINUATIVO
- ATTIVITA' A FAVORE DI ASD/SSD (*attività istituzionale*)
- NATURA NON PROFESSIONALE




[Circolare ENPALS n. 13 del 07/08/2006](#)

**mancanza** delle **CONOSCENZE TECNICO GIURIDICHE** direttamente collegate all'attività di lavoro autonomo esercitata abitualmente.

**mancanza** di **ABITUALITA'** intesa come attività ripetitive, stabili e sistematicità di comportamenti. Sono, pertanto, escluse le prestazioni rientranti nell'oggetto dell'arte o della professione ovvero in qualità di lavoratore dipendente.

## ENTI SPORTIVI & LAVORO *(ante D.Lgs. 36/2021)*


«SPORTIVO DILETTANTE»



Non sono dovuti né i **CONTRIBUTI PREVIDENZIALI** né quelli **ASSICURATIVI** obbligatori a copertura delle malattie e degli infortuni sul lavoro

# ENTI SPORTIVI & LAVORO *(ante D.Lgs. 36/2021)*

«SPORTIVO DILETTANTE»




# LAVORO SPORTIVO

1-7-2023

Titolo V – Disposizioni in materia di lavoro sportivo

Capo I – Lavoro sportivo

## Art. 25 – Lavoratore sportivo (comma 1)



**NO** Attività amministrativo-gestionale!

**NO** Iscritti agli Albi/elenchi professioni ordinistiche

*\*art. 1, co. 16, schema D.Lgs.*

D.Lgs. 36/2021

# LAVORO SPORTIVO

1-7-2023

Titolo V – Disposizioni in materia di lavoro sportivo

Capo I – Lavoro sportivo

## Art. 25 – Lavoratore sportivo (comma 1)

**ATTENZIONE !!**

**CORRISPETTIVO**



**TESSERATO = LAVORATORE SPORTIVO**



1-bis. La disciplina del lavoro sportivo è posta a tutela della dignità dei lavoratori nel rispetto del principio di specificità dello sport.\*

*\*art. 13, co. 1, lett. b), D.Lgs. 5.10.2022 n. 163 (G.U. 2.11.2022 n. 256)*

# LAVORO SPORTIVO (tipologia)

1-7-2023

Titolo V – Disposizioni in materia di lavoro sportivo

Capo I – Lavoro sportivo

## Art. 25 – Lavoratore sportivo (comma 2)

2. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di **LAVORO SUBORDINATO** o di un rapporto di **LAVORO AUTONOMO**, anche nella forma di **COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE** ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del Codice di procedura civile, fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81\*.

4. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può essere altresì oggetto di prestazioni occasionali secondo la disciplina dell'articolo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.\*

### TIPOLOGIA RAPPORTO

LAVORO SUBORDINATO

LAVORO AUTONOMO

COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE (art. 409, co. 1, n. 3, Cpc)

LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO (art. 54-bis, D.L. 50/2017)

\*art. 13, co. 1, lett. c), D.Lgs. 5.10.2022 n. 163 (G.U. 2.11.2022 n. 256)

*D.Lgs. 36/2021*

# LAVORO SPORTIVO *(co.co.co.)*

**1-7-2023**

Titolo V – Disposizioni in materia di lavoro sportivo

Capo I – Lavoro sportivo

## **Art. 25 – Lavoratore sportivo (comma 2)**

## **Art. 409 – comma 1 - Cpc**

3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una **PRESTAZIONE DI OPERA continuativa e coordinata, prevalentemente personale**, anche se non a carattere subordinato. **La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa.**

# LAVORO SPORTIVO *(certificazione)*

1-7-2023

Titolo V – Disposizioni in materia di lavoro sportivo

Capo I – Lavoro sportivo

## Art. 25 – **Lavoratore sportivo** (comma 3)

3. Ai fini della **CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO**, gli **ACCORDI COLLETTIVI** stipulati dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, e dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interessate possono individuare indici delle fattispecie utili ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.\* In mancanza di questi accordi, si tiene conto degli indici individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport da adottarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.



CERTIFICAZIONE contratti di lavoro



\*art. 13, co. 1, lett. d), D.Lgs. 5.10.2022 n. 163 (G.U. 2.11.2022 n. 256)



# LAVORO SPORTIVO *(disciplina)*

1-7-2023

Titolo V – Disposizioni in materia di lavoro sportivo

Capo I – Lavoro sportivo

## Art. 25 – Lavoratore sportivo (comma 5)

5. Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto, ai rapporti di lavoro sportivo si applicano, **in quanto compatibili**, le **NORME DI LEGGE** sui **RAPPORTI DI LAVORO NELL'IMPRESA**, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario.

**LAVORO  
SPORTIVO**

**Disciplina «ad hoc» contenuta nel decreto** (D.Lgs.36/2021)

**Disciplina ordinaria** rapporti di lavoro nelle imprese  
*(lavoristica, previdenziale e tributaria)*

# LAVORO SPORTIVO (pubblici dipendenti)

1-7-2023

Titolo V – Disposizioni in materia di lavoro sportivo

Capo I – Lavoro sportivo

## Art. 25 – Lavoratore sportivo (comma 6)

6. I **LAVORATORI DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE** di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono prestare **in qualità di volontari\*\*** la propria attività **nell'ambito delle società e associazioni sportive** dilettantistiche, **delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline sportive associate, delle Associazioni benemerite e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, del CONI, del CIP e della società Sport e salute Spa,\*\*** **fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio**, previa **COMUNICAZIONE all'amministrazione di appartenenza**. **In tali casi a\*\*** essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive **amatoriali** dei volontari di cui all'**articolo 29, comma 2\*** [...]

**DIPENDENTE  
P.A.**

- **A favore di**  
**Asd/Ssd/FSN/DSA/ETS/Coni/CIP/SeS Spa**
- **Fuori da orario di lavoro**
- **Fatti salvi obblighi di servizio**
- **Comunicazione preventiva** alla P.A.



*disciplina*  
**VOLONTARI**  
(art. 29, co. 2)

\*art. 13, co. 1, lett. f), D.Lgs. 5.10.2022 n. 163 (G.U. 2.11.2022 n. 256)

\*\*art. 1, co. 16, schema D.Lgs.

## LAVORO SPORTIVO (pubblici dipendenti)

1-7-2023

Titolo V – Disposizioni in materia di lavoro sportivo

Capo I – Lavoro sportivo

### Art. 25 – Lavoratore sportivo (comma 6)

6. [...] L'attività dei lavoratori dipendenti di cui al presente comma può essere **RETRIBUITA** dai beneficiari solo previa **AUTORIZZAZIONE** dell'amministrazione di appartenenza e [...].\*

Qualora l'attività dei soggetti di cui al presente comma *[DIPENDENTI DELLA P.A.]* rientri nell'ambito del **LAVORO SPORTIVO** ai sensi del presente decreto e preveda il versamento di un **CORRISPETTIVO**, la stessa può essere svolta solo previa **AUTORIZZAZIONE** dell'amministrazione di appartenenza che la rilascia o la rigetta entro **trenta giorni dalla ricezione**. Se, decorso il termine di cui al terzo periodo, non interviene il rilascio dell'autorizzazione o il rigetto dell'istanza, l'autorizzazione è da ritenersi in ogni caso accordata [...]\*\*

**DIPENDENTE  
P.A.**

- **LAVORO SPORTIVO** previa **AUTORIZZAZIONE** della propria P.A.
- **Accettazione / rigetto entro 30 g.**
- **Vale il principio del SILENZIO ASSENSO**

\*art. 13, co. 1, lett. f), D.Lgs. 5.10.2022 n. 163 (G.U. 2.11.2022 n. 256)

## LAVORO SPORTIVO (pubblici dipendenti)

1-7-2023

Titolo V – Disposizioni in materia di lavoro sportivo

Capo I – Lavoro sportivo

### Art. 25 – Lavoratore sportivo (comma 6)

6. [...] in tal caso si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter e all'articolo 36, comma 6. I soggetti di cui al presente comma, che prestano la loro attività in qualità di volontari o di lavoratori sportivi\*\*, possono inoltre ricevere i PREMI e le BORSE DI STUDIO erogate dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive, ai sensi dell'articolo 36, comma 6-quater [...]\*

#### DIPENDENTE P.A.

- Volontario
- Lavoratore sportivo

- **Disciplina** ex artt. 35, co. 2 – 8bis – 8ter – 36, co. 6 [**lavoro sportivo**]
- **PREMI / BORSE DI STUDIO** ex art. 36, co. 6-quater

\*art. 13, co. 1, lett. f), D.Lgs. 5.10.2022 n. 163 (G.U. 2.11.2022 n. 256)

\*\*art. 1, co. 16, schema D.Lgs.

# LAVORO SPORTIVO (pubblici dipendenti)

1-7-2023

Titolo V – Disposizioni in materia di lavoro sportivo

Capo I – Lavoro sportivo

## Art. 25 – Lavoratore sportivo (comma 6)

6. [...] Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale in servizio presso i **Gruppi sportivi militari** e i **Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato**, limitatamente all'attività sportiva che non rientra nell'attività sportiva istituzionale\*\*.

Attività sportiva **NON** istituzionale

### DIPENDENTE P.A.

- Gr. Sport. militari
- Gr. Sport. Statali

- **Disciplina** ex artt. 35, co. 2 – 8bis – 8ter – 36, co. 6 [**lavoro sportivo**]
- **PREMI / BORSE DI STUDIO** ex art. 36, co. 6-quater

\*art. 13, co. 1, lett. f), D.Lgs. 5.10.2022 n. 163 (G.U. 2.11.2022 n. 256)

\*\*art. 1, co. 16, schema D.Lgs.

# LAVORO SPORTIVO (direttori gara / altri collaboratori)

1-7-2023

Titolo V – Disposizioni in materia di lavoro sportivo

Capo I – Lavoro sportivo



## Art. 25 – Lavoratore sportivo (comma 6bis)\*

6 bis. Il ~~CONTRATTO~~ individuale del ~~DIRETTORE DI GARA~~ e dei ~~SOGGETTI~~ che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono ~~PREPOSTI A GARANTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE COMPETIZIONI SPORTIVE~~, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla ~~RILEVAZIONE DI TEMPI E DISTANZE~~, è stipulato dalla ~~Federazione Sportiva Nazionale o dalla Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva competente~~. Alle prestazioni dei direttori di gara che operano nell'area del professionismo non si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 36, comma 6.

Sostituito??\*\*

nuovo  
Art. 25, co. 6-bis

\*art. 13, co. 1, lett. g), D.Lgs. 5.10.2022 n. 163 (G.U. 2.11.2022 n. 256)

\*\*art. 1, co. 16, schema D.Lgs.

## LAVORO SPORTIVO *(direttori gara / altri collaboratori)*

??-??-2023

Titolo V – Disposizioni in materia di lavoro sportivo

Capo I – Lavoro sportivo

### Art. 25 – **Lavoratore sportivo (comma 6bis)\*\***

**6-bis.** Ai **DIRETTORI DI GARA** e ai **SOGGETTI** che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono **PREPOSTI A GARANTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE COMPETIZIONI SPORTIVE**, sia riguardo al rispetto delle **regole**, sia riguardo alla **rilevazione di tempi e distanze**, che operano nel **settore dilettantistico**, per ogni singola prestazione è sufficiente la **comunicazione o designazione** della **Federazione sportiva nazionale** o della **Disciplina sportiva associata** o dell'**Ente di promozione sportiva** competente, anche paralimpici, ai sensi dei rispettivi regolamenti. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti **rimborsi forfettari** per le spese sostenute per attività svolte **anche nel proprio Comune di residenza**, nei limiti dell'art. 29, comma 2, in occasione di manifestazioni sportive riconosciute dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute Spa. Alle prestazioni dei direttori di gara che operano nell'area del professionismo non si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 36, comma 6.\*\*

\*\*art. 1, co. 16, schema D.Lgs.

## LAVORO SPORTIVO (direttori gara / altri collaboratori)

??-??-2023

Titolo V – Disposizioni in materia di lavoro sportivo

Capo I – Lavoro sportivo

### Art. 25 – **Lavoratore sportivo (comma 6ter)\***

**6-ter.** Relativamente ai soggetti indicati nel comma 6-bis, le comunicazioni al centro per l'impiego di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono effettuate per un ciclo integrato di **PRESTAZIONI non superiori a TRENTA**, in un arco temporale non superiore a **TRE MESI**, e comunicate entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre; entro dieci giorni dalle singole manifestazioni, la Federazione sportiva nazionale o la Disciplina sportiva associata o l'Ente di promozione sportiva competente, anche paralimpici, o il CONI, il CIP e la società Sport e Salute S.p.A. provvede, anche per conto delle proprie affiliate, alla comunicazione all'interno del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, dei **soggetti convocati** e dei relativi **compensi** agli stessi riconosciuti e la medesima comunicazione è resa disponibile all'Ispettorato nazionale del lavoro, all'Istituto nazionale di previdenza e assistenza (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) in tempo reale. La predetta comunicazione è messa a disposizione del sistema pubblico di connettività di cui all'articolo 73 del codice per l'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Relativamente ai soggetti indicati al comma 6-bis, l'iscrizione nel libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, può avvenire in un'unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente. \*\*

\*art. 1, co. 16, schema D.Lgs.




# LAVORO SPORTIVO (direttori gara / altri collaboratori)

??-??-2023

Titolo V – Disposizioni in materia di lavoro sportivo

Capo I – Lavoro sportivo

## Art. 25 – Lavoratore sportivo (comma 6ter)\*



\*art. 1, co. 16, schema D.Lgs.

# LAVORO SPORTIVO *(extra comunitari)*

1-7-2023

Titolo V – Disposizioni in materia di lavoro sportivo

Capo I – Lavoro sportivo

## Art. 25 – **Lavoratore sportivo** (comma 7)

7. Ai **LAVORATORI SPORTIVI**, cittadini di Stati **NON** appartenenti all'**UNIONE EUROPEA**, si applicano le pertinenti disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e quelle dei relativi provvedimenti attuativi.

**SPORTIVI  
EXTRA-UE**



**DLgs. 25.7.1998 n. 286** (G.U. 18.8.1998 n. 191)

*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.*

# LAVORO SPORTIVO *(privacy)*

1-7-2023

Titolo V – Disposizioni in materia di lavoro sportivo

Capo I – Lavoro sportivo

## Art. 25 – **Lavoratore sportivo** (comma 8)

8. Il **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI** dei lavoratori sportivi, anche mediante strumenti informatici e digitali, è effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), nonché del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. In attuazione dell'articolo 88 del Regolamento (UE) n. 679/2016, norme più specifiche sulla protezione dei dati personali dei lavoratori sportivi sono previste con accordo collettivo stipulato dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva e dai rappresentanti delle categorie di lavoratori sportivi interessate. In mancanza di accordo collettivo, si applicano le norme sulla protezione dei dati personali dei lavoratori sportivi stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

# LAVORO SPORTIVO *(lavoro subordinato)*

1-7-2023

Titolo V – Disposizioni in materia di lavoro sportivo

Capo I – Lavoro sportivo

## Art. 26 – Disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo

1. Ai contratti di lavoro subordinato sportivo non si applicano le norme contenute negli articoli 4, 5, ~~13~~<sup>13\*</sup> e 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, negli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, nell'articolo 1, commi da 47 a 69, della legge 28 giugno 2012, n. 92, negli articoli 2, 4 e 5 della legge 11 maggio 1990, n. 108, nell'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e nel decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 **nell'articolo 2103 del codice civile\***.
2. [...].
3. L'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non si applica alle sanzioni disciplinari irrogate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva, **anche paralimpici\*\*\***.
4. Le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, **anche paralimpici\*\*\*** possono prevedere la costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle società e degli sportivi per la corresponsione della ~~indennità di anzianità~~ **del trattamento di fine rapporto\*\*** al termine dell'attività sportiva a norma dell'articolo 2123 del codice civile.

*\*art. 14, co. 1, lett. a), D.Lgs. 5.10.2022 n. 163 (G.U. 2.11.2022 n. 256)*

*\*\*art. 14, co. 1, lett. b), D.Lgs. 5.10.2022 n. 163 (G.U. 2.11.2022 n. 256)*

# LAVORO SPORTIVO *(lavoro subordinato)*

1-7-2023

Titolo V – Disposizioni in materia di lavoro sportivo

Capo I – Lavoro sportivo

## Art. 26 – Disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo

2. Il contratto di **LAVORO SUBORDINATO SPORTIVO** può contenere l'apposizione di un **TERMINE FINALE non superiore a cinque anni** dalla data di inizio del rapporto. E' ammessa la **SUCCESSIONE DI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO** fra gli stessi soggetti. E' altresì ammessa la **CESSIONE DEL CONTRATTO**, prima della scadenza, da una società o associazione sportiva ad un'altra, purché vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva, **anche paralimpici\***. Non si applicano gli articoli da 19 a 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

**CONTRATTO**

*facoltà*

Tempo determinato:

- scadenza entro 5 anni
- successione contratti con stessi soggetti

Cessione contratto ante scadenza

- Consenso tra le parti
- Rispetto norme FSN/EPS/DSA

*\*art. 1, co. 17, schema D.Lgs.*

# LAVORO SPORTIVO *(lavoro subordinato)*


1-7-2023

Titolo V – Disposizioni in materia di lavoro sportivo

Capo I – Lavoro sportivo

## Art. 26 – Disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo

5. Nel contratto **può** essere prevista una **CLAUSOLA COMPROMISSORIA** con la quale le **controversie** concernenti l'attuazione del contratto, insorte fra la **società sportiva** e lo **sportivo**, sono deferite ad un **COLLEGIO ARBITRALE**. La stessa clausola dovrà contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il modo in cui questi dovranno essere nominati.



D.Lgs. 36/2021

# LAVORO SPORTIVO *(lavoro subordinato)*

1-7-2023

Titolo V – Disposizioni in materia di lavoro sportivo

Capo I – Lavoro sportivo

## Art. 26 – Disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo

6. Il contratto **NON** può contenere **CLAUSOLE DI NON CONCORRENZA** o, comunque, **LIMITATIVE DELLA LIBERTÀ PROFESSIONALE** dello sportivo per il **periodo successivo** alla **cessazione del contratto** stesso né può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.

CONTRATTO



CLAUSOLE DI NON CONCORRENZA

# LAVORO SPORTIVO (professionisti)

1-7-2023

Titolo V – Disposizioni in materia di lavoro sportivo

Capo I – Lavoro sportivo

## Art. 27 – Rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici






# LAVORO SPORTIVO (professionisti)

1-7-2023

Titolo V – Disposizioni in materia di lavoro sportivo

Capo I – Lavoro sportivo

## Art. 27 – Rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici



# LAVORO SPORTIVO (dilettanti)

1-7-2023

Titolo V – Disposizioni in materia di lavoro sportivo

Capo I – Lavoro sportivo

## Art. 28 – Rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo\*

1. Il lavoro sportivo prestato nell'area del dilettantismo è regolato dalle disposizioni contenute nel presente Titolo, salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo.
2. Nell'area del **DILETTANTISMO**, il **lavoro sportivo** si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della **COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA**, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:
  - a) la **durata delle prestazioni** oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le **diciotto ventiquattro\*\* [24] ore settimanali**, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
  - b) le prestazioni oggetto del contratto risultano **coordinate** sotto il **profilo tecnico-sportivo**, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, **anche paralimpici\*\***.



\*art. 16, co. 1, D.Lgs. 5.10.2022 n. 163 (G.U. 2.11.2022 n. 256)

\*\*art. 1, co. 19, schema D.Lgs.

## LAVORO SPORTIVO (dilettanti)

1-7-2023

Titolo V – Disposizioni in materia di lavoro sportivo

Capo I – Lavoro sportivo

### Art. 28 – Rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo\*

3. L'ASSOCIAZIONE o SOCIETÀ, nonché la Federazione sportiva nazionale, la Disciplina sportiva associata, l'Associazione benemerita, l'Ente di promozione sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute Spa\*\* destinataria delle prestazioni sportive è tenuta a COMUNICARE al REGISTRO DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39. La comunicazione al Registro delle attività sportive dilettantistiche equivale a tutti gli effetti, per i rapporti di lavoro sportivo di cui al presente articolo, alle comunicazioni al centro per l'impiego di cui all'articolo 9- bis, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 e deve essere effettuata secondo i medesimi contenuti informativi e resa disponibile a INPS e INAIL in tempo reale. La comunicazione medesima è messa a disposizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e degli enti cooperanti secondo la disciplina del sistema pubblico di connettività [...]

\*art. 16, co. 1, D.Lgs. 5.10.2022 n. 163 (G.U. 2.11.2022 n. 256)

\*\*art. 1, co. 19, schema D.Lgs.

# LAVORO SPORTIVO (dilettanti)

1-7-2023

Titolo V – Disposizioni in materia di lavoro sportivo

Capo I – Lavoro sportivo

## Art. 28 – Rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo\*

4. Per le **COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE** relative alle attività previste dal presente decreto, l'obbligo di tenuta del **LIBRO UNICO DEL LAVORO**, previsto dagli articoli 39 e 40 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è **può essere\*\*** **adempito in via telematica** all'interno di apposita **sezione** del **Registro delle attività sportive dilettantistiche**. Nel caso in cui il compenso annuale non superi l'importo di euro 15.000,00, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga.



Importo < 15.000,00 euro **NON** vi è obbligo di emissione del **PROSPETTO PAGA**

\*art. 16, co. 1, D.Lgs. 5.10.2022 n. 163 (G.U. 2.11.2022 n. 256)

\*\*art. 1, co. 19, schema D.Lgs.

# LAVORO SPORTIVO *(dilettanti)*

1-1-2023

Titolo V – Disposizioni in materia di lavoro sportivo

Capo I – Lavoro sportivo

## Art. 28 – Rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo\*

~~5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il primo aprile 2023, sono individuate le disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti previsti ai commi 3 e 4. Le disposizioni recate dai commi 3 e 4 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto decreto.\*\*~~



**modalità operative**  
**DPCM / AUTORITA' POLITICA**

\*art. 16, co. 1, D.Lgs. 5.10.2022 n. 163 (G.U. 2.11.2022 n. 256)

\*\*art. 1, co. 19, schema D.Lgs.

## LAVORO SPORTIVO (dilettanti)

??-??-2023

Titolo V – Disposizioni in materia di lavoro sportivo

Capo I – Lavoro sportivo

### Art. 28 – Rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo\*

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 1° luglio 2023, sono individuate le disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti previsti al comma 3 ed **entro il 31 ottobre 2023** quelli necessari a consentire gli adempimenti previsti al comma 4. Con riguardo agli adempimenti di cui al comma 3, **le comunicazioni attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche** sono effettuate nel rispetto dell'articolo 9-bis, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, **entro il trentesimo giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro**. Con riguardo agli adempimenti di cui al comma 4, **l'iscrizione del libro unico del lavoro** di cui all'articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, può avvenire in un'unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, **entro la fine di ciascun anno di riferimento**, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente. In sede di prima applicazione, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative di cui al presente articolo, limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 31 ottobre 2023.\*\*

\*art. 16, co. 1, D.Lgs. 5.10.2022 n. 163 (G.U. 2.11.2022 n. 256)

\*\*art. 1, co. 19, schema D.Lgs.

# LAVORO SPORTIVO *(dilettanti)*

??-??-2023

Titolo V – Disposizioni in materia di lavoro sportivo

Capo I – Lavoro sportivo

## **Art. 28-bis – Disposizioni relative al rapporto di lavoro con gli atleti di club paralimpici\***

1. Dal 1° gennaio 2024, agli atleti aventi lo status di lavoratori dipendenti del settore pubblico o del settore privato che rientrino nella categoria del più alto livello tecnico – agonistico, così come definito dal CIP, riferito alle discipline sportive e specialità inserite nel programma ufficiale dei Giochi Paralimpici e dei Giochi olimpici silenziosi (deaflympics), che svolgano attività di preparazione finalizzata alla partecipazione ad eventi sportivi, nonché che partecipino a raduni della squadra nazionale e ad eventi sportivi internazionali, quali i campionati europei, le gare di coppa del mondo, i campionati mondiali, le paralimpiadi, i deaflympics, previa convocazione ufficiale da parte della Federazione Sportiva di appartenenza, è garantito il mantenimento del posto di lavoro e del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro, mediante l'autorizzazione da rendere da parte del datore di lavoro a seguito di apposita comunicazione di attivazione del CIP, relativamente al numero di giornate di cui fruire e che il datore di lavoro è tenuto a consentire, nei limiti di novanta giorni l'anno e di massimo trenta giorni continuativi.

*\*art. 1, co. 20, schema D.Lgs.*

## LAVORO SPORTIVO *(dilettanti)*

??-??-2023

Titolo V – Disposizioni in materia di lavoro sportivo

Capo I – Lavoro sportivo

### Art. 28-bis – Disposizioni relative al rapporto di lavoro con gli atleti di club paralimpici\*

2. A partire dall'anno 2024, ai datori di lavoro degli atleti di cui al comma 1, che ne facciano richiesta, è rimborsato, nei limiti delle risorse finanziarie a tale scopo disponibili, l'equivalente del trattamento economico e previdenziale versato di cui al comma 1. Le istanze volte ad ottenere il rimborso, da parte dei datori di lavoro degli atleti, degli emolumenti versati ai propri dipendenti devono essere presentate al CIP che ha reso la comunicazione di attivazione che, effettuate le necessarie verifiche istruttorie, provvede a rimborsare. Le richieste di rimborso da parte dei datori di lavoro devono pervenire entro l'anno successivo alla effettiva fruizione dei permessi per l'attività di preparazione, o entro l'anno successivo alla conclusione dell'evento sportivo al quale l'atleta ha preso parte e sono presentate mediante esibizione dei prospetti di paga attestanti le somme effettivamente corrisposte. Le richieste di rimborso verificate sono ammissibili e soddisfatte, fino a un massimo complessivo di un milione di euro a valere sulle dotazioni economiche del CIP, che ne determina le modalità e gli eventuali limiti di erogazione.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli atleti paralimpici in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato, limitatamente all'attività sportiva istituzionale.

\*art. 1, co. 20, schema D.Lgs.



# LAVORO SPORTIVO (volontari)

1-7-2023

Titolo V – Disposizioni in materia di lavoro sportivo

Capo I – Lavoro sportivo

## Art. 29 – Prestazioni sportive ~~amatoriali~~ dei volontari\*

1. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute s.p.a. riconosciuti dal CONI, POSSONO avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di ~~amatori~~ VOLONTARI che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e GRATUITO, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le PRESTAZIONI ~~amatoriali~~ DEI VOLONTARI sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.



\*art. 17, co. 1, lett. a) b) c) d), D.Lgs. 5.10.2022 n. 163 (G.U. 2.11.2022 n. 256)

## LAVORO SPORTIVO (volontari)

1-7-2023

Titolo V – Disposizioni in materia di lavoro sportivo

Capo I – Lavoro sportivo

### Art. 29 – Prestazioni sportive ~~amatoriali~~ dei volontari\*

2. Le **PRESTAZIONI SPORTIVE** ~~amatoriali~~ **DEI VOLONTARI** di cui al comma 1 **NON** sono **RETRIBUITE** in alcun modo nemmeno dal beneficiario. ~~Per tali prestazioni sportive amatoriali possono essere riconosciuti PREMI e COMPENSI occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive, nonché INDENNITÀ DI TRASFERTA e RIMBORSI SPESE, anche forfettari, a cui si applica l'articolo 36, comma 7. Quando le suddette indennità di trasferta e rimborsi spese superano il limite reddituale di cui all'articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le prestazioni sportive sono considerate di natura professionale ai sensi dell'articolo 25, comma 1, per l'intero importo~~ Per tali prestazioni sportive possono **essere rimborsate** esclusivamente le **SPESE DOCUMENTATE** relative al **vitto**, all'**alloggio**, al **viaggio** e al **trasporto** sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. ~~Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente [...]\*~~

\*art. 17, co. 1, lett. a) b) c) d), D.Lgs. 5.10.2022 n. 163 (G.U. 2.11.2022 n. 256)

\*art. 1, co. 21, schema D.Lgs.

## LAVORO SPORTIVO (volontari)

??-??-2023

Titolo V – Disposizioni in materia di lavoro sportivo

Capo I – Lavoro sportivo

### Art. 29 – Prestazioni sportive ~~amateriali~~ dei volontari\*

2. [...] Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente.\*\*

**RIMBORSO SPESE** (documentate) →

#### VOLONTARI

Possibilità di rimborso spese per massimo di **€ 150 al mese**

1. **Autocertificazione** (art. 46 DPR 445/2000)
2. **Delibera organo amministrativo**
  - tipologie di spese
  - attività volontaristiche da rimborsare

\*art. 17, co. 1, lett. a) b) c) d), D.Lgs. 5.10.2022 n. 163 (G.U. 2.11.2022 n. 256)

**D.Lgs. 36/2021**

# LAVORO SPORTIVO *(volontari)*

**1-7-2023**

Titolo V – Disposizioni in materia di lavoro sportivo

Capo I – Lavoro sportivo

## **Art. 29 – Prestazioni sportive ~~amateriali~~ dei volontari\***

3. Le **prestazioni sportive amateriali di volontariato** sono **incompatibili** con **QUALSIASI FORMA DI RAPPORTO DI LAVORO** subordinato o autonomo e con **OGNI ALTRO RAPPORTO DI LAVORO RETRIBUITO** con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività ~~amateriale~~ **SPORTIVA**.

*\*art. 17, co. 1, lett. a) b) c) d), D.Lgs. 5.10.2022 n. 163 (G.U. 2.11.2022 n. 256)*


# LAVORO SPORTIVO (volontari)

1-7-2023

Titolo V – Disposizioni in materia di lavoro sportivo

Capo I – Lavoro sportivo

## Art. 29 – Prestazioni sportive ~~amateriali~~ dei volontari\*



# LAVORO SPORTIVO (volontari)

1-7-2023

Titolo V – Disposizioni in materia di lavoro sportivo

Capo I – Lavoro sportivo

## Art. 29 – Prestazioni sportive ~~amatoriali~~ dei volontari\*

4. Gli enti dilettantistici che si avvalgono di **VOLONTARI** devono **ASSICURARLI** per la **RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I TERZI**. Si applica l'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

**ASSICURAZIONE** →

- INFORTUNI
- MALATTIE
- **RESPONSABILITA' CIVILE V/TERZI**

[D.Lgs. 117/17, art. 18, comma 2](#)

«Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Codice, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, e sono disciplinati i relativi controlli»

*\*art. 17, co. 1, lett. a) b) c) d), D.Lgs. 5.10.2022 n. 163 (G.U. 2.11.2022 n. 256)*

# GIOVANI ATLETI *(formazione)*

1-7-2023

Titolo V – Disposizioni in materia di lavoro sportivo

Capo I – Lavoro sportivo

## Art. 30 – Formazione dei giovani atleti

1. Nell'ottica della valorizzazione della formazione dei **GIOVANI ATLETI**, per garantire loro una crescita non solo sportiva, ma anche culturale ed educativa, nonché una preparazione professionale che favorisca l'accesso all'attività lavorativa anche alla fine della carriera sportiva, e ferma restando la possibilità di realizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, ai sensi della normativa vigente, le **SOCIETÀ O ASSOCIAZIONI** sportive dilettantistiche e le società professionistiche\* possono stipulare **CONTRATTI DI APPRENDISTATO** per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all'articolo 45 del medesimo decreto legislativo. La formazione degli atleti può essere conseguita anche con le classi di laurea L-22 (Scienze Motorie e di laurea magistrale), LM-47 (Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie), la LM-67 (Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative), nonché' la LM-68 (Scienze e tecniche dello sport).

\*art. 18, co. 1, lett. a), D.Lgs. 5.10.2022 n. 163 (G.U. 2.11.2022 n. 256)

## GIOVANI ATLETI *(formazione)*

1-7-2023

Titolo V – Disposizioni in materia di lavoro sportivo

Capo I – Lavoro sportivo

### Art. 30 – **Formazione dei giovani atleti**

**1-bis.** In relazione all'apprendistato di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, come previsto al comma 1, il limite di età minimo, di cui agli articoli 43, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2015 e 3 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, è fissato a **14 anni**, assolvendo il percorso di apprendistato l'obbligo di istruzione di cui alla normativa vigente e ciò anche nell'ottica della valorizzazione non solo sportiva, ma anche culturale-sociale dei giovani atleti.\*\*

2. Ai sensi dell'articolo 41, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, l'apprendistato di cui al comma 1 è attivato con riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni professionali contenuti nel Repertorio nazionale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, nel rispetto dei requisiti, criteri e procedure dettati dalle norme che disciplinano i relativi percorsi di istruzione e formazione.

\*art. 18, co. 1, lett. a), D.Lgs. 5.10.2022 n. 163 (G.U. 2.11.2022 n. 256)

\*\*art. 1, co. 22, schema D.Lgs.



## GIOVANI ATLETI *(formazione)*

1-7-2023

Titolo V – Disposizioni in materia di lavoro sportivo

Capo I – Lavoro sportivo

### Art. 30 – **Formazione dei giovani atleti**

3. Ai contratti di apprendistato di cui al primo comma non si applica l'articolo 42, commi 3, 4 e 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Al termine del periodo di apprendistato, fissato nel contratto, quest'ultimo si risolve automaticamente. La società o associazione sportiva che stipuli con il giovane atleta un contratto di lavoro sportivo successivamente alla scadenza del contratto di apprendistato, senza soluzione di continuità rispetto a quest'ultimo, è tenuta a corrispondere il premio di cui all'articolo 31, comma 2, in favore della diversa società o associazione presso la quale l'atleta abbia precedentemente svolto attività dilettantistica, amatoriale o giovanile.

4. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'istruzione, e con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base di accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti gli standard professionali e formativi relativi ai percorsi di istruzione e formazione finalizzati all'acquisizione dei titoli e delle qualifiche di cui al comma 1. Tali decreti possono prevedere misure di agevolazione e di flessibilizzazione della frequenza dei corsi di studio, incluso il riconoscimento di crediti formativi per l'attività sportiva, valida anche come attività di tirocinio-stage, ai fini del conseguimento dei relativi titoli di studio.

## **GIOVANI ATLETI** *(formazione)*

**1-7-2023**

Titolo V – Disposizioni in materia di lavoro sportivo

Capo I – Lavoro sportivo

### **Art. 30 – Formazione dei giovani atleti**

5. Agli apprendisti di cui al comma 1, si applicano gli articoli 26, commi 1 e 3, 32, 33, 34.
6. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'istruzione, e con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate ulteriori misure di promozione della formazione, anche professionale, dei giovani atleti e linee guida nazionali sulla doppia carriera degli atleti, tenendo conto delle Linee guida europee sulla doppia carriera degli atleti del 28 settembre 2012 e dei successivi documenti della Commissione europea.
7. Con i decreti di cui al comma 6 possono essere stabilite forme e modalità di estensione alle altre Federazioni Sportive Nazionali delle misure di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, in tema di mutualità per lo sviluppo dei settori giovanili delle società, per la formazione e per l'utilizzo di atleti convocabili per le squadre nazionali giovanili italiane maschili e femminili, per il sostegno degli investimenti per gli impianti sportivi e per lo sviluppo dei centri federali territoriali e delle attività giovanili della Federazione italiana giuoco calcio, nonché' misure mutualistiche per il reinserimento professionale dopo il termine della carriera sportiva.

**D.Lgs. 36/2021**

# GIOVANI ATLETI *(formazione)*

**1-7-2023**

Titolo V – Disposizioni in materia di lavoro sportivo

Capo I – Lavoro sportivo

## **Art. 30 – Formazione dei giovani atleti**

7-bis. Per le **SOCIETÀ SPORTIVE PROFESSIONISTICHE** che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante, di cui all'articolo 44, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il limite minimo di età è fissato a 15 anni, fermo il limite massimo dei 23 anni di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.\*

*\*art. 18, co. 1, lett. b), D.Lgs. 5.10.2022 n. 163 (G.U. 2.11.2022 n. 256)*

# VINCOLO SPORTIVO

1-7-2023

Titolo V – Disposizioni in materia di lavoro sportivo

Capo I – Lavoro sportivo

## Art. 31 – Abolizione del vincolo sportivo e premio di formazione tecnica

1. Le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta, individuate come **VINCOLO SPORTIVO**, sono **eliminate entro il 31 luglio 2022-2023\* 1° luglio 2023. Il predetto termine è prorogato al 31 dicembre 2023 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti\*\***. Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate\*, **anche paralimpiche\*\*\*** possono dettare una disciplina transitoria che preveda la diminuzione progressiva della durata massima dello stesso. Decorso il termine di cui al primo periodo del presente comma, il vincolo sportivo si intende abolito.

**VINCOLO SPORTIVO**

**Abolito entro\***

**1-7-2023**

*\*FSN/DSA potranno elaborare una disciplina transitoria*

*\*art. 19, co. 1, lett. a) b), D.Lgs. 5.10.2022 n. 163 (G.U. 2.11.2022 n. 256)*

*\*\*art. 16, co. 2, DL 29.12.2022 n. 198*

*\*\*\*art. 1, co. 23, schema D.Lgs.*

# VINCOLO SPORTIVO

23-6-2023

Titolo V – Disposizioni in materia di lavoro sportivo

Capo I – Lavoro sportivo

## Art. 31 – Abolizione del vincolo sportivo e premio di formazione tecnica

### Art. 41 - Disposizioni urgenti in materia di vincolo sportivo\*

1. A decorrere dal **1° luglio 2023**, al fine di tutelare i vivai giovanili e i relativi investimenti operati dalle **ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE**, l'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, non si applica agli **atleti praticanti discipline sportive dilettantistiche**, per i quali le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate possono prevedere un tesseramento soggetto a **vincolo per una durata massima di due anni**. I regolamenti delle federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate prevedono altresì le modalità e le condizioni per i trasferimenti degli atleti di cui al primo periodo, determinando gli eventuali premi di formazione tecnica sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2021.

\*DL 22.6.2023 n. 75

## PREMIO FORMAZIONE TECNICA / INDENNITA' DI PREPARAZIONE

1-7-2023

Titolo V – Disposizioni in materia di lavoro sportivo

Capo I – Lavoro sportivo

### Art. 31 – Abolizione del vincolo sportivo e premio di formazione tecnica

2. Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate\*, anche paralimpiche\*\* prevedono con proprio regolamento che, in caso di primo contratto di lavoro sportivo:

a) le **SOCIETÀ SPORTIVE PROFESSIONISTICHE** riconoscono un premio di formazione tecnica **proporzionalmente suddiviso**, secondo modalità e parametri che tengono conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le **società sportive dilettantistiche** presso le quali l'atleta ha svolto **la propria\*** attività dilettantistica, ~~amatoriale o giovanile~~ ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione, ovvero tra le **società sportive professionistiche** presso le quali l'atleta ha svolto **la propria\*** attività ~~giovanile~~ ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione;

b) le **SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE** riconoscono un premio di formazione tecnica **proporzionalmente suddiviso**, secondo modalità e parametri che tengono adeguatamente conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le **società sportive dilettantistiche** presso le quali l'atleta ha svolto **la propria\*** attività ~~amatoriale o giovanile~~ ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione.

3. La **misura del premio** di cui al presente articolo è **individuata dalle singole federazioni** secondo modalità e parametri che tengano adeguatamente conto dell'**età degli atleti**, nonché della **durata** e del **contenuto patrimoniale del rapporto** tra questi ultimi e la società o associazione sportiva con la quale concludono il primo contratto di lavoro sportivo.

\*\*art. 1, co. 23, schema D.Lgs.

## PREMIO FORMAZIONE TECNICA / INDENNITA' DI PREPARAZIONE

1-7-2023

Titolo V – Disposizioni in materia di lavoro sportivo

Capo I – Lavoro sportivo

### Art. 31 – Abolizione del vincolo sportivo e premio di formazione tecnica



- Ne hanno diritto tutte le Asd/Ssd dove l'atleta ha militato e svolto attività ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione
- Stabiliti da ciascuna FSN/DSA (età atleta, durata e contenuto patrimoniale rapporto, ecc.)

# MEDICO DEL LAVORO


1-7-2023

Titolo V – Disposizioni in materia di lavoro sportivo

Capo I – Lavoro sportivo

## Art. 32 – Controlli sanitari dei lavoratori sportivi

1. **L'ATTIVITÀ SPORTIVA** dei **LAVORATORI SPORTIVI** di cui all'articolo 25 è svolta sotto **CONTROLLI MEDICI**, secondo ~~norme stabilite dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline Sportive Associate ed approvate~~ **disposizioni stabilite\***, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto col Ministro della salute, **sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana e\*\*** previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.



*\*art. 20, co. 1, lett. a) b) c) d), D.Lgs. 5.10.2022 n. 163 (G.U. 2.11.2022 n. 256)*



# SCHEMA SANITARIA

1-7-2023

Titolo V – Disposizioni in materia di lavoro sportivo

Capo I – Lavoro sportivo

## Art. 32 – Controlli sanitari dei lavoratori sportivi

2. Le norme di cui al comma 1, ~~devono~~ **POSSONO**, fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 41 del decreto legislativo ~~30 maggio 2018~~ **9 aprile 2008\*\***, n. 81,\* prevedere, tra l'altro, l'istituzione di una **SCHEMA SANITARIA** per le attività sportive per ciascun **LAVORATORE SPORTIVO\*** che svolga **PRESTAZIONI DI CARATTERE NON OCCASIONALE**, nonché l'individuazione dei tempi per l'effettuazione delle rivalutazioni cliniche e diagnostiche, in relazione alla tipologia dell'attività sportiva svolta e alla natura dei singoli esami da svolgere.
3. La scheda sanitaria è ~~istituita, aggiornata e custodita a cura della società e associazione sportiva~~ e, per i ~~lavoratori sportivi autonomi, dagli sportivi stessi~~, i quali devono depositarne duplicato presso la Federazione Sportiva Nazionale e la Disciplina Sportiva Associata. L'istituzione e l'aggiornamento della scheda sanitaria costituiscono condizione per l'autorizzazione da parte delle singole Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate allo svolgimento dell'attività dei lavoratori sportivi. **In caso di istituzione della scheda sanitaria il decreto di cui al comma 1 ne disciplina anche le modalità di compilazione e conservazione.\***
4. Gli oneri relativi alla istituzione e all'aggiornamento della scheda per i lavoratori sportivi subordinati gravano sulle società e associazioni sportive.

*\*art. 20, co. 1, lett. a) b) c) d), D.Lgs. 5.10.2022 n. 163 (G.U. 2.11.2022 n. 256)*

# SCHEMA SANITARIA

1-7-2023

Titolo V – Disposizioni in materia di lavoro sportivo

Capo I – Lavoro sportivo

## Art. 32 – Controlli sanitari dei lavoratori sportivi

Co. 2

PRESUPPOSTO

PRESTAZIONI «LAVORO SPORTIVO» (art. 25)

Co. 3

TENUTARIO

disciplinata da futuro DPCM

FUNZIONE

- TUTELA SANITARIA

Co. 4

ISTITUZIONE  
AGGIORNAMENTO

- ASSOCIAZIONE / SOCIETA' (dipendenti)

# CONTROLLI SANITARI

1-7-2023

Titolo V – Disposizioni in materia di lavoro sportivo

Capo I – Lavoro sportivo

## Art. 32 – Controlli sanitari dei lavoratori sportivi

5. Le competenti Federazioni Sportive Nazionali, **le** e-Discipline Sportive Associate **e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici\*\*** possono stipulare apposite convenzioni con le Regioni al fine di garantire l'espletamento delle indagini e degli esami necessari per l'aggiornamento della scheda. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i requisiti delle strutture presso le quali devono essere effettuati i controlli.

6. Per gli adempimenti di cui al presente articolo le Regioni possono istituire appositi centri di medicina sportiva, nonché' stipulare convenzioni con l'Istituto di Medicina dello Sport.

6-bis. Per l'accertamento dell'idoneità allo svolgimento della pratica sportiva dei soggetti diversi dai lavoratori sportivi di cui al presente decreto, restano fermi **la disciplina attuativa e\*\*** i criteri tecnici generali fissati per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica con il decreto di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, nonché' le disposizioni relative allo svolgimento dell'attività sportiva non agonistica adottate con il decreto di cui all'articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.\*

*\*art. 20, co. 1, lett. a) b) c) d), D.Lgs. 5.10.2022 n. 163 (G.U. 2.11.2022 n. 256)*

# SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

1-7-2023

Titolo V – Disposizioni in materia di lavoro sportivo

Capo I – Lavoro sportivo

## Art. 33 – Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori

1. Per tutto quanto non regolato dal presente decreto, ai lavoratori sportivi si applicano le **vigenti disposizioni** in materia di **TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**, in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva. L' idoneità psico-fisica del lavoratore sportivo è certificata da un **medico specialista in medicina dello sport** sulla scorta di indagini strumentali. La sorveglianza sanitaria del lavoratore sportivo, è compito del **Il lavoratore sportivo è sottoposto a controlli medici di tutela della salute nell'esercizio delle attività sportive secondo le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1. L' idoneità alla mansione, ove non riferita all'esercizio dell'attività sportiva, è rilasciata dal Il lavoratore sportivo è sottoposto a controlli medici di tutela della salute nell'esercizio delle attività sportive secondo le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1. L' idoneità alla mansione, ove non riferita all'esercizio dell'attività sportiva, è rilasciata dal\* **medico competente** di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 [...]\*\***



\*art. 21, co. 1, lett. a) b) c), D.Lgs. 5.10.2022 n. 163 (G.U. 2.11.2022 n. 256)

# SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

1-7-2023

Titolo V – Disposizioni in materia di lavoro sportivo

Capo I – Lavoro sportivo

## Art. 33 – Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori

1. [...] Ai lavoratori sportivi che ricevono compensi annualmente non superiori ai cinquemila euro si applicano le disposizioni dell'articolo 21, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81\*\*

**LAVORATORI SPORTIVI**

< 5.000 EURO

### Art. 21, comma 2, D.Lgs. 81/2008

I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno **FACOLTÀ** di:

- a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
- b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

- Sorveglianza sanitaria
  - Corsi sicurezza
- «facoltativi»

*\*art. 21, co. 1, lett. a) b) c), D.Lgs. 5.10.2022 n. 163 (G.U. 2.11.2022 n. 256)*

# SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

1-7-2023

Titolo V – Disposizioni in materia di lavoro sportivo

Capo I – Lavoro sportivo

## **Art. 33 – Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori**

2. In mancanza di disposizioni speciali di legge, ai lavoratori sportivi si applica la vigente disciplina, anche previdenziale, a tutela della malattia, dell'infortunio, della gravidanza, della maternità e della genitorialità, contro la disoccupazione involontaria, secondo la natura giuridica del rapporto di lavoro.

### *Disciplina ordinaria*

**LAVORATOR  
E  
SPORTIVO**

- **Previdenziale**
- **Malattia**
- **Infortuni**
- **Gravidanza / maternità / genitorialità**
- **disoccupazione**

# SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

1-7-2023

Titolo V – Disposizioni in materia di lavoro sportivo

Capo I – Lavoro sportivo

## Art. 33 – Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori

3. Ai lavoratori subordinati sportivi iscritti al Fondo pensioni lavoratori sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale, si applicano le medesime tutele in materia di **ASSICURAZIONE ECONOMICA DI MALATTIA E DI ASSICURAZIONE ECONOMICA DI MATERNITÀ** previste dalla normativa vigente in favore dei lavoratori aventi diritto alle rispettive indennità economiche iscritti all'assicurazione generale obbligatoria. La misura dei contributi dovuti dai datori di lavoro per il finanziamento dell'indennità economica di malattia e per il finanziamento dell'indennità economica di maternità è pari a quella fissata rispettivamente per il settore dello spettacolo dalla tabella G della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e dall'articolo 79 della legge 26 marzo 2001, n. 151.

4. Ai lavoratori subordinati sportivi si applicano le tutele relative agli **ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE** di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e dal decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 con applicazione, a carico dei datori di lavoro, delle medesime aliquote contributive previste per i lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti.

5. Ai lavoratori subordinati sportivi si applicano le tutele previste ~~dall'ASSICURAZIONE SOCIALE PER L'IMPIEGO (ASPI)~~ dalla **Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpi)**,\* di cui al Titolo I del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. La misura dei contributi dovuti dai datori di lavoro per il finanziamento delle indennità erogate dalla predetta assicurazione è quella determinata dall'articolo 2, commi 25 e 26 della legge 28 giugno 2012, n. 92. I medesimi datori di lavoro non sono tenuti al versamento dei contributi di cui all'articolo 2, commi 28 e 31 della legge 28 giugno 2012, n. 92.

## **MINORI** (lavoratori sportivi)

**1-7-2023**

Titolo V – Disposizioni in materia di lavoro sportivo

Capo I – Lavoro sportivo

### **Art. 33 – Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori**

6. Fermo restando quanto previsto dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977, sull'impiego dei minori in attività lavorative di carattere sportivo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto di concerto **con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della salute e con l'Autorità delegata per le pari opportunità e la famiglia\***, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono introdotte disposizioni specifiche a tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, inclusi appositi adempimenti e obblighi, anche informativi, da parte delle società e associazioni sportive, tra cui la designazione di un responsabile della protezione dei minori, allo scopo, tra l'altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi.

*\*art. 21, co. 1, lett. a) b) c), D.Lgs. 5.10.2022 n. 163 (G.U. 2.11.2022 n. 256)*



## MINORI *(lavoratori sportivi)*

1-7-2023

Titolo V – Disposizioni in materia di lavoro sportivo

Capo I – Lavoro sportivo

### Art. 33 – Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori

7. Ai minori che praticano attività sportiva si applica quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, recante attuazione della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. **La nomina del responsabile della protezione dei minori è comunicata all'ente affiliante di appartenenza in sede di affiliazione e successiva riaffiliazione\*.**

**D.Lgs. 4.3.2014 n. 39 (G.U. 22.3.2014 n. 68)**

*Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI*

*\*art. 1, co. 25, schema D.Lgs.*

# INFORTUNI SUL LAVORO

1-7-2023

Titolo V – Disposizioni in materia di lavoro sportivo

Capo I – Lavoro sportivo

## Art. 34 – Assicurazione contro gli infortuni

1. I **LAVORATORI SUBORDINATI SPORTIVI**, dipendenti dai soggetti di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sottoposti al relativo **OBBLIGO ASSICURATIVO**, anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche. Con decreto del **Ministro del lavoro e delle politiche sociali**, adottato di concerto con il **Ministro dell'economia e delle finanze** e con l'**Autorità delegata in materia di sport**, sono stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo\* **sulla base dei soli rischi non coperti ai sensi dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, coordinando tra loro le diverse forme di tutela obbligatoria tenendo conto delle peculiarità dell'attività sportiva\*\***.

2. Dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo le retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del premio valgono anche ai fini della liquidazione della indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta, di cui all'articolo 66, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

**LAVORATORI SPORTIVI**  
- Subordinati -

MLPS  
MEF  
Autorità delegata sport

*\*art. 22, co. 1, lett. a) b) c), D.Lgs. 5.10.2022 n. 163 (G.U. 2.11.2022 n. 256)*

*D.Lgs. 36/2021*

# INFORTUNI SUL LAVORO

*1-7-2023*

Titolo V – Disposizioni in materia di lavoro sportivo

**LAVORATORI SPORTIVI**  
**- Subordinati -**

**Art. 34 – Assicurazione contro gli infortuni**



**DEVE COPRIRE I RISCHI **NON COPERTI** DALL'ASSICURAZIONE  
LEGATA AL **TESSERAMENTO SPORTIVO****



***DPR 30.6.1965 n. 1124***

***Art. 9, comma 1***

I datori di lavoro soggetti alle disposizioni del presente titolo sono le persone e gli enti privati o pubblici, compresi lo Stato e gli Enti locali, che nell'esercizio delle attività previste dall'art. 1 occupano persone tra quelle indicate nell'art. 4.

# INFORTUNI SUL LAVORO

**LAVORATORI SPORTIVI**  
**- Subordinati -**

***DPR 30.6.1965 n. 1124 – Art. 4***

Sono compresi nell'assicurazione:

- 1) coloro che in modo permanente o avventizio prestano alle dipendenze e sotto la direzione altrui opera manuale retribuita, qualunque sia la forma di retribuzione;
- 2) coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al precedente n. 1), anche senza partecipare materialmente al lavoro, sovrintendono al lavoro di altri;
- 3) gli artigiani, che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese;
- 4) gli apprendisti, quali sono considerati dalla legge;
- 5) gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro; gli istruttori e gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori, gli inservienti e gli addetti alle esperienze ed esercitazioni tecnico-pratiche o di lavoro;
- 6) il coniuge, i figli, anche naturali o adottivi, gli altri parenti, gli affini, gli affiliati e gli affidati del datore di lavoro che prestino con o senza retribuzione alle di lui dipendenze opera manuale, ed anche non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2);
- 7) i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale, oppure non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2);

# INFORTUNI SUL LAVORO

**LAVORATORI SPORTIVI**  
**- Subordinati -**

*DPR 30.6.1965 n. 1124 – Art. 4*

8) i ricoverati in case di cura, in ospizi, in ospedali, in istituti di assistenza e beneficenza quando, per il servizio interno degli istituti o per attività occupazionale, siano addetti ad uno dei lavori indicati nell'art. 1, nonché i loro istruttori o sovrintendenti nelle attività stesse;

9) i detenuti in istituti o in stabilimenti di prevenzione o di pena, quando, per il servizio interno degli istituti o stabilimenti, o per attività occupazionale, siano addetti ad uno dei lavori indicati nell'art. 1, nonché i loro istruttori o sovrintendenti nelle attività stesse.

Per i lavoratori a domicilio si applicano le disposizioni della L. 13 marzo 1958, n. 264, e del regolamento approvato con D.P.R. 16 dicembre 1959, n. 1289.

Tra le persone assicurate sono compresi i commessi viaggiatori, i piazzisti e gli agenti delle imposte di consumo che, pur vincolati da rapporto impiegatizio, per l'esercizio delle proprie mansioni si avvalgano non in via occasionale di veicoli a motore da essi personalmente condotti.

Sono anche compresi i sacerdoti, i religiosi e le religiose che prestino opera retribuita manuale, o anche non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2), alle dipendenze di terzi diversi dagli enti ecclesiastici e dalle associazioni e case religiose di cui all'art. 29, lettere a) e b), del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia, anche se le modalità delle prestazioni di lavoro siano pattuite direttamente tra il datore di lavoro e l'ente cui appartengono le religiose o i religiosi o i sacerdoti occupati e se la remunerazione delle prestazioni stesse sia versata dal datore di lavoro all'ente predetto.

Per quanto riguarda la navigazione e la pesca, sono compresi nell'assicurazione i componenti dell'equipaggio, comunque retribuiti, delle navi o galleggianti anche se eserciti a scopo di diporto.

# INFORTUNI SUL LAVORO

1-7-2023

Titolo V – Disposizioni in materia di lavoro sportivo

Capo I – Lavoro sportivo

## Art. 34 – Assicurazione contro gli infortuni

3. Ai lavoratori sportivi titolari di **CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA** si applica la disciplina dell'**obbligo assicurativo INAIL** prevista dall'articolo 5, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, secondo i criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 1, secondo periodo\*.

CO.CO.CO.



\*art. 22, co. 1, lett. a) b) c), D.Lgs. 5.10.2022 n. 163 (G.U. 2.11.2022 n. 256)

# INFORTUNI SUL LAVORO *(dilettanti volontari)*

1-7-2023

Titolo V – Disposizioni in materia di lavoro sportivo

Capo I – Lavoro sportivo

## Art. 34 – Assicurazione contro gli infortuni

4. Per gli **SPORTIVI** dei settori **DILETTANTISTICI**, di cui all'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che svolgono **attività sportiva** di carattere amatoriale **come volontari\* o che ricevono compensi annualmente non superiori ai cinquemila euro\*\***, ~~rimane ferma~~ la tutela assicurativa obbligatoria **è\*\*** prevista nel medesimo articolo 51, e nei relativi provvedimenti attuativi, **oltre a quanto previsto all'articolo 29, comma 4\***.

### Art. 51 - Disposizioni in materia di assicurazione degli sportivi

1. A decorrere dal 1° luglio 2003, sono soggetti all'obbligo assicurativo gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva.
2. L'obbligatorietà dell'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente.
- 2 bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti le federazioni sportive dilettantistiche e gli enti di promozione sportiva, da emanare a decorrere dal 1° agosto 2005 ed entro il 31 dicembre 2006, sono stabilite le nuove modalità tecniche per l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria degli sportivi dilettanti, nonché la natura, l'entità delle prestazioni e i relativi premi assicurativi. Nel rispetto delle norme comunitarie in materia di assicurazione antinfortunistica, le federazioni e gli enti di promozione sportiva potranno scegliere la compagnia assicuratrice con la quale stipulare le relative convenzioni. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono abrogate le disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria degli sportivi, di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 17 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 2005

*\*art. 22, co. 1, lett. a) b) c), D.Lgs. 5.10.2022 n. 163 (G.U. 2.11.2022 n. 256)*

# ASPETTI PREVIDENZIALI

1-7-2023

Titolo V – Disposizioni in materia di lavoro sportivo

Capo I – Lavoro sportivo

## Art. 35 – Trattamento pensionistico\*

1. I **LAVORATORI SPORTIVI SUBORDINATI**, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attività, sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall'**INPS**. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il predetto Fondo assume la denominazione di **FONDO PENSIONE DEI LAVORATORI SPORTIVI** e ai lavoratori iscritti si applica la disciplina del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166. Ricorrendone i presupposti, al suddetto Fondo sono altresì iscritti i **LAVORATORI SPORTIVI AUTONOMI**, anche nella forma di **COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE** ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile, operanti nei **settori professionistici**.

### LAVORATORI SPORTIVI SUBORDINATI

- Professionisti
- Dilettanti

### LAVORATORI SPORTIVI AUTONOMI

- Professionisti

### CO.CO.CO.

- Professionisti

## Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi

(ex Fondo Pensione Sportivi Professionisti  
gestito dall'*Inps*)

D.Lgs.  
166/97



## ASPETTI PREVIDENZIALI


1-7-2023

Titolo V – Disposizioni in materia di lavoro sportivo

Capo I – Lavoro sportivo

### Art. 35 – Trattamento pensionistico\*

2. ~~nei settori dilettantistici~~ Nell'area del **DILETTANTISMO\*** i lavoratori sportivi, titolari di **CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA** o che svolgono **PRESTAZIONI AUTONOME** ~~e prestazioni autonome occasionali~~, hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale. A tal fine essi sono iscritti alla **Gestione separata INPS** di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e della quale si applicano le relative norme.



\*art. 23, co. 1, lett. a) – f), D.Lgs. 5.10.2022 n. 163 (G.U. 2.11.2022 n. 256)

# ASPETTI PREVIDENZIALI

1-7-2023

Titolo V – Disposizioni in materia di lavoro sportivo

Capo I – Lavoro sportivo

## Art. 35 – Trattamento pensionistico

3. Le figure degli **ISTRUTTORI** presso **impianti** e **circoli sportivi** di qualsiasi genere, dei **DIRETTORI TECNICI**, e degli **ISTRUTTORI** presso **società sportive di cui ai punti n. 20 e n. 22 del decreto ministeriale 15 marzo 2005** del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale, sulla base del relativo rapporto di lavoro, secondo quanto previsto dal presente decreto. Le stesse figure professionali già iscritte presso il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo hanno diritto di optare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento.

- **ISTRUTTORI** (c/o impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere)
- **DIRETTORI TECNICI**
- **ISTRUTTORI** (c/o società sportive) di cui ai punti nn. 20 e 22 DM 15/03/05



**ASSICURAZIONE  
PREVIDENZIALE E  
ASSISTENZIALE**

# ASPETTI PREVIDENZIALI

1-7-2023

Titolo V – Disposizioni in materia di lavoro sportivo

Capo I – Lavoro sportivo

## Art. 35 – Trattamento pensionistico

DECRETO 15 marzo 2005

Le categorie dei lavoratori assicurati obbligatoriamente presso l'**ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO** sono adeguate secondo la seguente elencazione:

Punto n. 20

- Impiegati
- Operai
- istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi;

Punto n. 22

- direttori tecnici
- Massaggiatori
- istruttori e i dipendenti delle società sportive;

## ASPETTI PREVIDENZIALI

1-7-2023

Titolo V – Disposizioni in materia di lavoro sportivo

Capo I – Lavoro sportivo

### Art. 35 – Trattamento pensionistico\*

4. Resta ferma la disciplina dell'**ASSEGNO STRAORDINARIO VITALIZIO "GIULIO ONESTI"**, di cui alla legge 15 aprile 2003 n. 86 e ai relativi provvedimenti attuativi, in favore degli sportivi italiani che, nel corso della loro carriera agonistica, abbiano onorato la patria, anche conseguendo un titolo di rilevanza internazionale in ambito dilettantistico o professionistico, e che versino in comprovate condizioni di grave disagio economico.

5. **FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI** possono essere istituite, secondo la disciplina legislativa vigente, da accordi collettivi stipulati dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle **Discipline Sportive Associate\*** e anche **paralimpiche\*\*** e dai rappresentanti delle categorie di lavoratori sportivi interessate.



*facoltà*

**FORME PENSIONISTICHE  
COMPLEMENTARI**

\*art. 23, co. 1, lett. a) – f), D.Lgs. 5.10.2022 n. 163 (G.U. 2.11.2022 n. 256)

# ASPETTI PREVIDENZIALI

1-7-2023

Titolo V – Disposizioni in materia di lavoro sportivo

Capo I – Lavoro sportivo

## Art. 35 – Trattamento pensionistico\*

## Aliquote Previdenziali SETTORE DILETTANTISTICO

6. Per i lavoratori di cui al comma 2, iscritti alla Gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al ~~10~~ **24 per cento\***.

7. Per i lavoratori di cui al comma 2, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa ~~e che svolgono prestazioni autonome occasionali~~, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita ~~in misura pari al 20 per cento per l'anno 2022, in misura pari al 24 per cento per l'anno 2023, al 30 per cento per l'anno 2024, al 33 per cento per l'anno 2025~~ **nella misura pari al 25 per cento**. Per tali lavoratori si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 sulla base del relativo rapporto di lavoro\*.

8. Per i lavoratori di cui al comma 2 che svolgono prestazioni autonome ~~di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917~~, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al ~~15 per cento per l'anno 2022, al 20 per cento per l'anno 2023, al 22 per cento per l'anno 2024, al 25 per cento per l'anno 2025~~ **al 25 per cento**. Per tali lavoratori si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 sulla base del relativo rapporto di lavoro\*.

\*art. 23, co. 1, lett. a) – f), D.Lgs. 5.10.2022 n. 163 (G.U. 2.11.2022 n. 256)

# ASPETTI PREVIDENZIALI

1-7-2023

Titolo V – Disposizioni in materia di lavoro sportivo

Capo I – Lavoro sportivo

## Art. 35 – Trattamento pensionistico\*

## Aliquote Previdenziali SETTORE DILETTANTISTICO

**8-bis.** L'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, di cui ai commi 6, 7 e 8, sono calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui.

**8-ter.** Fino al **31 dicembre 2027** la contribuzione al fondo di cui ai commi 6, 7 e 8 è **dovuta nei limiti del 50 per cento dell'imponibile contributivo.** L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.

**BASE IMPONIBILE PREVIDENZIALE\*\*** →

**> 5.000 € (annui)**

**\*\*riduzione 50% fino al 31.12.2027**

*\*art. 23, co. 1, lett. a) – f), D.Lgs. 5.10.2022 n. 163 (G.U. 2.11.2022 n. 256)*

# ASPETTI PREVIDENZIALI

1-7-2023

Titolo V – Disposizioni in materia di lavoro sportivo

**SETTORE DILETTANTISTICO**

## Art. 35 – Trattamento pensionistico\*

Gestione Separata INPS				
Rapporto	Compenso	Altra previdenza obbligatoria	Aliquota	Anno
CO.CO.CO.	> 5.000 €	si	24%*	2023
	> 5.000 €	no	25%*	2023
			+ Aliquote aggiuntive Gestione Separata INPS	
<b>*Fino al 31.12.2027 riduzione 50%</b>				
AUTONOMI	> 5.000 €	si	24%*	2023
	> 5.000 €	no	25%*	2023
			+ Aliquote aggiuntive Gestione Separata INPS	
<b>*Fino al 31.12.2027 riduzione 50%</b>				

D.Lgs. 36/2021

## ASPETTI PREVIDENZIALI

1-7-2023

Titolo V – Disposizioni in materia di lavoro sportivo

Capo I – Lavoro sportivo

### Art. 35 – Trattamento pensionistico\*

**RAPPORTI DILETTANTISTICI ante 1-7-2023**

**8-quater.** Per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del termine di decorrenza indicato all'articolo 51 e inquadri, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67, primo comma, lettera m), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si dà luogo a recupero contributivo.

**COLLABORAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE** (ante 1-1-2023)



No!

**RECUPERO CONTRIBUTIVO**



*\*art. 23, co. 1, lett. a) – f), D.Lgs. 5.10.2022 n. 163 (G.U. 2.11.2022 n. 256)*



# ASPETTI PREVIDENZIALI

1-7-2023

Titolo V – Disposizioni in materia di lavoro sportivo

Capo I – Lavoro sportivo

## Art. 35 – Trattamento pensionistico\*

## Aliquote Previdenziali SETTORE DILETTANTISTICO

**8-quinquies.** Per i lavoratori sportivi titolari di contratti di **COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA**, di cui al comma 2, l'adempimento della **COMUNICAZIONE MENSILE ALL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE** dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi è **può essere\*\*** assolta mediante **apposita funzione telematica** istituita nel **REGISTRO DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE**.

~~UNIEMENS~~

CO.CO.CO.  
Sportive  
dilettantistiche

→  
apposita  
funzione telematica

REGISTRO DELLE ATTIVITA'  
SPORTIVE DILETTANTISTICHE



\*art. 23, co. 1, lett. a) – f), D.Lgs. 5.10.2022 n. 163 (G.U. 2.11.2022 n. 256)

\*\*art. 1, co. 27, schema D.Lgs.

# ASPETTI FISCALI

**D.Lgs. 36/2021**

**1-7-2023**

Titolo V – Disposizioni in materia di lavoro sportivo

Capo I – Lavoro sportivo

## **Art. 36 – Trattamento tributario**

1. L'indennità prevista dall'articolo 26, comma 4, è soggetta a tassazione separata, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a norma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

**INDENNITA' DI  
ANZIANITA'**



**Tassazione separata**  
*ex art. 17 Tuir*

# ASPETTI FISCALI

1-7-2023

Titolo V – Disposizioni in materia di lavoro sportivo

Capo I – Lavoro sportivo

## Art. 36 – Trattamento tributario

2. Per tutto quanto non regolato dal **PRESENTE DECRETO**, è fatta salva l'applicazione delle norme del **TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI**, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

DISCIPLINA TRIBUTARIA =

D.LGS. 36/2021

+

TUIR

# ASPETTI FISCALI

1-7-2023

Titolo V – Disposizioni in materia di lavoro sportivo

Capo I – Lavoro sportivo

## Art. 36 – Trattamento tributario

3. Per l'attività relativa alle operazioni di **CESSIONE DEI CONTRATTI** previste dall'articolo 26, comma 2, le società sportive debbono osservare le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante la disciplina dell'**imposta sul valore aggiunto**, e successive modificazioni e integrazioni, distintamente dalle altre attività esercitate, tenendo conto anche del rispettivo volume d'affari. Per le **SOCIETÀ** ed **ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE SENZA FINI DI LUCRO** resta ferma l'agevolazione di cui all'**articolo 148, comma 3**, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

«cessione»  
CONTRATTO DI LAVORO →

Ssp	Asd/Ssd
Iva	Art. 148, co. 3, Tuir

# ASPETTI FISCALI

1-7-2023

Titolo V – Disposizioni in materia di lavoro sportivo

Capo I – Lavoro sportivo

## Art. 36 – Trattamento tributario

4. Le somme versate a titolo di **PREMIO DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE TECNICA**, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, sono equiparate alle operazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tale premio, qualora sia percepito da **SOCIETA'** e **ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE** senza fini di lucro che abbiano optato per il regime di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, non concorre alla determinazione del reddito di tali enti.

**PREMIO di  
ADDESTRAMENTO e  
FORMAZIONE TECNICA**

	Ssp	Asd/Ssd
Iva	Esente*	Esente*
II.DD.	Imponibile	no reddito (L. 398/91)

*\*equiparato ad operazione esente ex art. 10, DPR 633/72*

## ASPETTI FISCALI

1-7-2023

Titolo V – Disposizioni in materia di lavoro sportivo

Capo I – Lavoro sportivo

### Art. 36 – Trattamento tributario\*

5. Resta fermo quanto previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, dall'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, fatta eccezione per i contratti di lavoro sportivo autonomo, e dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

7. La soglia di esenzione di cui all'articolo 69, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica anche ai redditi da LAVORO SPORTIVO nei SETTORI DILETTANTISTICI, quale che sia la tipologia di rapporto ed esclusivamente ai fini fiscali.

\*art. 24, co. 1, lett. a) – d), D.Lgs. 5.10.2022 n. 163 (G.U. 2.11.2022 n. 256)

## ASPETTI FISCALI

### Art. 36 – Trattamento tributario\*

6. I **COMPENSI** di **lavoro sportivo** nell'area del **dilettantismo** non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00. Qualora l'ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000,00, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo per la parte eccedente. **In ogni caso, i compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo non concorrono, fino all'importo di 85.000 euro, alla determinazione della base imponibile [IRAP], di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446\*\*.**

*\*art. 24, co. 1, lett. a) – d), D.Lgs. 5.10.2022 n. 163 (G.U. 2.11.2022 n. 256)*


# ASPETTI FISCALI

1-7-2023

Titolo V – Disposizioni in materia di lavoro sportivo

Capo I – Lavoro sportivo

## Art. 36 – Trattamento tributario\*\*



\*art. 24, co. 1, lett. a) – d), D.Lgs. 5.10.2022 n. 163 (G.U. 2.11.2022 n. 256)

\*\*art. 1, co. 28, D.Lgs. Bozza 29.5.2023



## ASPETTI FISCALI

1-7-2023

Titolo V – Disposizioni in materia di lavoro sportivo

Capo I – Lavoro sportivo

### Art. 36 – Trattamento tributario\*

**6-bis.** Ai fini di quanto previsto al precedente comma 6, all'atto del pagamento il **LAVORATORE SPORTIVO** rilascia **AUTOCERTIFICAZIONE** attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'**ANNO SOLARE**.



\*art. 24, co. 1, lett. a) – d), D.Lgs. 5.10.2022 n. 163 (G.U. 2.11.2022 n. 256)

## ASPETTI FISCALI

1-7-2023

Titolo V – Disposizioni in materia di lavoro sportivo

Capo I – Lavoro sportivo

### Art. 36 – Trattamento tributario\*

6-ter. Al fine di sostenere il graduale **INSERIMENTO** degli **ATLETI** e delle **ATLETE** di **ETÀ INFERIORE A 23 ANNI** nell'ambito del **SETTORE PROFESSIONISTICO**, **le retribuzioni** agli stessi riconosciute, al fine del calcolo delle imposte dirette, **NON** costituiscono **REDDITO** per il percipiente fino all'importo annuo massimo di euro **15.000,00**. In caso di superamento di detto limite, il predetto importo non contribuisce al calcolo della base imponibile e delle detrazioni da lavoro dipendente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, per quanto riguarda gli sport di squadra, alle società sportive professionistiche il cui fatturato nella stagione sportiva precedente a quella di applicazione della presente disposizione non sia stato superiore a 5 milioni di euro.

\*art. 24, co. 1, lett. a) – d), D.Lgs. 5.10.2022 n. 163 (G.U. 2.11.2022 n. 256)

## ASPETTI FISCALI

1-7-2023

Titolo V – Disposizioni in materia di lavoro sportivo

Capo I – Lavoro sportivo

### Art. 36 – Trattamento tributario\*

6-quater. Le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del **DILETTANTISMO**, a titolo di **PREMIO** per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

#### DPR 600/73 - art. 30 - Ritenuta sui premi e sulle vincite

2. L'aliquota della **RITENUTA** è stabilita nel dieci per cento per i premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza autorizzati a favore di enti e comitati di beneficenza, nel **venti per cento** sui premi dei giuochi svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi, **COMPETIZIONI SPORTIVE** o **MANIFESTAZIONI DI QUALSIASI ALTRO GENERE** nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull'abilità o sull'alea o su entrambe, nel venticinque per cento in ogni altro caso.

PREMI →

**RITENUTA 20%**

*\*art. 24, co. 1, lett. a) – d), D.Lgs. 5.10.2022 n. 163 (G.U. 2.11.2022 n. 256)*

## CO.CO.CO. (amm.vi-gestionali)

1-7-2023

Titolo V – Disposizioni in materia di lavoro sportivo

Capo I – Lavoro sportivo

### Art. 37 – Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale

1. Ricorrendone i presupposti, l'**ATTIVITÀ DI CARATTERE AMMINISTRATIVO-GESTIONALE** resa in favore delle **società ed associazioni sportive dilettantistiche**, delle **Federazioni Sportive Nazionali**, delle **Discipline Sportive Associate**, e degli **Enti di Promozione Sportiva anche paralimpici\*\*** riconosciuti dal CONI o dal CIP, **PUÒ** essere oggetto di **COLLABORAZIONI ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile**, e successive modifiche [...]\*\*
2. Ai rapporti di collaborazione di cui al comma 1 si applica la disciplina dell'**OBBLIGO ASSICURATIVO** di cui all'articolo 5, commi 2, 3 e ~~4~~, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, **secondo i criteri stabiliti con il decreto di cui all'articolo 34, comma 1, secondo periodo\***.
3. I collaboratori di cui al comma 1 hanno diritto all'**ASSICURAZIONE PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE**, con iscrizione alla **GESTIONE SEPARATA INPS** di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, secondo la relativa disciplina previdenziale.

**CO.CO.CO.** (ex art. 409, co. 1, n. 3, Cpc)

committenti

**Amministrative-gestionali**

- Asd/Ssd
- FSN/EPS/DSA

Obblighi	
Assicurativi	INAIL + Decreto MLPS
Previdenziali	Gestione Separata INPS

## CO.CO.CO. (amm.vi-gestionali)

??-??-2023

Titolo V – Disposizioni in materia di lavoro sportivo

Capo I – Lavoro sportivo

### Art. 37 – Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale

1. Ricorrendone i presupposti, l'**ATTIVITÀ DI CARATTERE AMMINISTRATIVO-GESTIONALE** resa in favore delle **società ed associazioni sportive dilettantistiche**, delle **Federazioni Sportive Nazionali**, delle **Discipline Sportive Associate**, e degli **Enti di Promozione Sportiva anche paralimpici\*\*** riconosciuti dal CONI o dal CIP, **PUÒ** essere oggetto di **COLLABORAZIONI ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile**, e successive modifiche. **Non rientrano tra i soggetti di cui al presente articolo coloro che forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale nell'ambito di una professione per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.\*\***

**CO.CO.CO.** (ex art. 409, co. 1, n. 3, Cpc)  
*Amministrative-gestionali*

**NO !!**

**Esercizio di professioni  
ordinistiche con iscrizioni in Albi /  
Elenchi**

*\*art. 25, co. 1, lett. a) b) c), D.Lgs. 5.10.2022 n. 163 (G.U. 2.11.2022 n. 256)*

## CO.CO.CO. (amm.vi-gestionali)

1-7-2023

Titolo V – Disposizioni in materia di lavoro sportivo

Capo I – Lavoro sportivo

### Art. 37 – Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale

4. L'attività dei soggetti di cui al comma 1 è regolata, ai **FINI PREVIDENZIALI**, dall'articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter, e, ai **FINI TRIBUTARI**, quale che sia la tipologia del rapporto, dall'articolo 36, comma 6.\*

#### Art. 35

2. **Nell'area del dilettantismo** i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome, hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale. A tal fine essi sono iscritti alla **Gestione separata INPS** di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e della quale si applicano le relative norme.

8-bis. **L'aliquota contributiva pensionistica** e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, di cui ai commi 6, 7 e 8, sono calcolate sulla parte di **compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui**.

8-ter. Fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione al fondo di cui ai commi 6, 7 e 8 è dovuta nei limiti del 50 per cento dell'imponibile contributivo. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.

#### Art. 36

6. I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo **NON** costituiscono **base imponibile** ai fini fiscali fino all'importo **complessivo annuo di euro 15.000,00**. Qualora l'ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000,00, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo. **In ogni caso, i compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo non concorrono, fino all'importo di 85.000 euro, alla determinazione della base imponibile [IRAP], di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446\*\*.**

**\*\*art. 1, co. 28, schema D.Lgs.**

**D.Lgs. 36/2021**

## **CO.CO.CO.** (*amm.vi-gestionali*)

**1-7-2023**

Titolo V – Disposizioni in materia di lavoro sportivo

Capo I – Lavoro sportivo

### **Art. 37 – Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale**

5. I contributi previdenziali ed assistenziali, versati dai soggetti di cui al comma 1 o dai relativi collaboratori in ottemperanza a disposizioni di legge, non concorrono a formare il reddito di questi ultimi ai fini tributari.
6. Ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applicano i commi 6 e 7 dell'articolo 35.\*

*\*art. 25, co. 1, lett. a) b) c), D.Lgs. 5.10.2022 n. 163 (G.U. 2.11.2022 n. 256)*



*Vi ringrazio per l'attenzione!!*

**Dott. ENRICO SAVIO**  
**Commercialista – Revisore legale – Docente – Autore di pubblicazioni**

Romano d'Ezzelino (VI) – Via Spin 83 c/o Villa Velo

**Mail:** [studio@savioenrico.com](mailto:studio@savioenrico.com)

**Sito:** [www.savioenrico.com](http://www.savioenrico.com)

**Facebook:** [www.facebook.com/studiosavio](http://www.facebook.com/studiosavio)

**Instagram:** [studio\\_Savio](https://www.instagram.com/studio_Savio)